



UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER ENTI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - LOTTO UNICO

TRA

l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale Unica di Committenza, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Unione”, con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) - Via Adda 50/O - C.F. 93034060363 e P.Iva 03422870364, nella persona **della Dirigente Centrale Unica di Committenza (CUC), Dott.ssa** _____, nata a _____ il __/__/____ - C.F. _____, domiciliata per la sua carica presso l’Unione medesima, la quale, in virtù di quanto stabilito nel Decreto di conferimento incarico del Presidente dell’Unione Prot. n. _____ del __/__/____, interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell’Unione medesima;

E

la Società _____, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Società” o “Fornitore”, con sede legale e domicilio fiscale a _____ -Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena con n. di iscrizione, C.F. e P.IVA _____, nella persona del **Presidente e Legale rappresentante** della ditta stessa _____, nat_ a _____ il __/__/____ - CF _____, giusti poteri all_ stess_ conferiti da _____, domiciliat_ per la sua carica presso la sede legale della Società medesima, la

quale interviene in questo atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società stessa;
OPPURE

- **Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità o "Società" o "Fornitore", costituita tra la mandataria _____, con sede legale e domicilio fiscale a _____ – Via _____ – iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. d'iscrizione, C.F. e P.Iva _____, la mandante _____, con sede legale e domicilio fiscale a _____ – Via _____ – iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. d'iscrizione, C.F. e P.Iva _____ e la mandante _____, con sede legale e domicilio fiscale a _____ – Via _____ – iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. d'iscrizione, C.F. e P.Iva _____, *come da atto pubblico rogato dal Dott. _____, Notaio in _____, iscritto nel ruolo del distretto notarile di _____, rep. N. _____ - Racc. _____ del ___/___/____, registrato a _____ il ___/___/____ al n. _____ serie _____ (acquisito agli atti al prot. _____ del ___/___/____ in copia dichiarata conforme al documento originale* **OVVERO** _____, nella persona del **Sig.** _____, nat_ a _____ (____), il _____ - C.F. _____, **Legale Rappresentante ed Amministratore Unico** della _____, mandataria con rappresentanza del suddetto Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, domiciliat_ per la sua carica presso la sede legale della Società che rappresenta, giusti poteri allo stesso conferiti da _____, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Società medesima e a ciò espressamente autorizzato;

Richiamati:

a) l'Atto Costitutivo dell'Unione stipulato, in data 16/04/2014 a Rep. Unione n. 56, tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano nonché le Unioni dei Comuni del Distretto Ceramico e dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;

b) la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 08/02/2017 di approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione stessa, da parte dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo e delle società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (ora art. 62 del D.lgs 36/2023);

c) la relativa convenzione stipulata in data 13/07/2017 a Rep. n. 178 e successivamente integrata con atto aggiuntivo Rep. N. 398 del 14/02/2020;

Premesso che

1) A seguito delle formali richieste da parte di comuni aderenti all'Unione, la stessa, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all'individuazione di un Fornitore per l'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____2024, approvato con determinazione Unione n. ____ del _____;

2) l'Unione, con propria determinazione n. ____ del _____, ha aggiudicato il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività istituzionali per i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano s/S, Sassuolo nonché per l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico e per la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl;

3) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini in esse stabiliti;

4) i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, e il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) cui seguirà l'emissione della polizza assicurativa;

- 5) il Fornitore manifesta espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura (OdF), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- 6) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara e da tutti gli allegati, tra i quali il capitolato tecnico e la relazione tecnico illustrativa di ciascun Ente, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 7) il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica ed economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- 8) nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- 9) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Unione nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto quanto sopra richiamato e premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione, assumono, ad ogni effetto, valore di patto e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazioni Contraenti: le Amministrazioni Contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti;

Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: *la ditta, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, Coassicurazione o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o* e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile su Intercent-ER Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata:

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dalla Relazione tecnico-illustrativa, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito _____ di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo i casi previsti dal Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento del servizio Assicurativo della **Polizza Responsabilità Patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività istituzionali**, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, integrate dall'offerta tecnica.

La Convenzione è destinata esclusivamente alle seguenti Amministrazioni contraenti:

- 1) Comune di Fiorano Modenese (MO)
- 2) Comune di Formigine (MO)
- 3) Comune di Frassinoro (MO)
- 4) Comune di Montefiorino (MO)
- 5) Comune di Palagano (MO)
- 6) Comune di Prignano s/S (MO)
- 7) Comune di Sassuolo (MO)
- 8) Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl
- 9) Unione dei Comuni del Distretto ceramico.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità previste, a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi

connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti e nei limiti riportati nella tabella di cui al successivo art. 13, mediante gli Ordinativi di Fornitura.

3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, obbligazione che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sistema SATER del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni stesse. Il Fornitore provvederà quindi all'emissione della polizza assicurativa
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema SATER.
3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo, secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. La Convenzione e gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 48 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, presumibilmente dalle ore 24.00 del 31/12/2024 e comunque fino e non oltre alle ore 24.00 del 31/12/2028, fatto salva la possibilità di proroga tecnica dell'ordinativo per ulteriori 6 mesi.

2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.

La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

3. E' escluso ogni rinnovo del presente Atto.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dai singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- c) erogare i servizi oggetto della Convenzione e negli ulteriori documenti ivi richiamati, prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

4. Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione e dei singoli OdF, il Fornitore dovrà, uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato dal DPR 81 del 13/06/2023, e per ciascun OdF, nel codice di comportamento dei dipendenti della singola Amministrazione Contraente (indicati nel Disciplinare di Gara) così come nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della singola Amministrazione.

La violazione di quanto stabilito negli atti sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base del premio individuale lordo, come da tabella riportata di seguito:

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO COMPLESSIVO (4 ANNI)	PREMIO COMPLESSIVO PIU' PROROGA TECNICA (6 mesi)
Comune di Fiorano Modenese			

Comune di Formigine			
Comune di Frassinoro			
Comune di Montefiorino			
Comune di Palagano			
Comune di Prignano			
Comune di Sassuolo			
Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl			
Unione dei Comuni Distretto Ceramico			

2. Il Fornitore si impegna ad applicare i premi offerti in gara per tutta la durata della convenzione.
3. I corrispettivi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel successivo articolo
4. L'Unione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 13 - Adeguamento del premio

1. L'Amministrazione contraente è tenuta a dare comunicazione scritta al Fornitore di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte dell'Amministrazione contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
2. Resta inteso che il Fornitore ha la facoltà di richiedere, una volta venuto a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dal Fornitore; l'Amministrazione contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dal Fornitore, il quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 9 - Facoltà di recesso/recesso in caso di sinistro del Capitolato tecnico.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione contraente pagherà al Fornitore, per il tramite del broker, i premi o/e le rate di premio entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione nonché sue proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Si applica quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore di ciascuna Amministrazione contraente di importo pari al 10% del valore del singolo servizio affidato, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 36 n. 2023 art. 117.

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dei singoli ordinativi di Fornitura discendenti dalla presente Convenzione.

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

**Art. 18 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore può effettuare trattamento di dati personali di titolarità delle singole Amministrazioni contraenti.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti dovranno stipulare un accordo "privacy", al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore potrà essere, pertanto, designato dalle singole Amministrazione contraenti, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo stesso.
4. Ciò non produrrà l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 19 - Risoluzione

1. Ciascuna Amministrazione contraente applica per il proprio Ordinativo di fornitura le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla presente convenzione e dal capitolato tecnico.
2. Nei casi di risoluzione per fatto imputabile al Fornitore, le singole Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.

Articolo 20- Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Per il recesso del Fornitore dagli ordinativi si applica quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al ____ (se previsto un limite) dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato da ciascuna Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non verrà autorizzato.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm..

Ovvero

Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti si rimanda a quanto previsto dal capitolato.

Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 25 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Il presente atto, composto da n. ____ (____) pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Unione

Il Fornitore

ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER ENTI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - LOTTO UNICO

TRA

l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO), Via Adda, 55 - C.F. 93034060363, P.Iva 034228703, in persona del Dirigente della Centrale di committenza, dott _____;

E

la Società _____, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Società” o “Fornitore”, con sede legale e domicilio fiscale a _____ -Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena con n. di iscrizione, C.F. e P.IVA

_____, nella persona del **Presidente e Legale rappresentante** della ditta stessa

_____, nat_ a _____ il ___/___/____ - CF _____, giusti poteri all_

stess_ conferiti da _____, domiciliat_ per la sua carica presso la sede legale della Società medesima, la quale interviene in questo atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società stessa;

OPPURE

- **Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese**, _____

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9

(Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Adeguamento del premio), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016) , Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 25 (Clausola finale).

Il Fornitore